

**DISCIPLINA DEGLI AUTOSER VIZI PUBBLICI NON DI LINEA
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTO VETTURA
solo sosta in rimessa**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone con autovettura, di cui alla legge quadro n. 21 del 15.01.1992, alla legge regionale n. 22 del 30.07.1996 ed al decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con la partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

**TITOLO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica od impresa privata individuale o societaria, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, **non è ammesso**.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della l.r. n. 22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito di idoneità professionale di cui art. 8;
- d) il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all' art. 9;
- e) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova;
- f) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

- g) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi ai terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 7 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 - bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni e nel massimo a cinque anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento:

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli abitativi al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova.

Art. 9 Idoneità finanziaria

1. L'ideoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività.
2. Il requisito dell'ideoneità finanziaria è dimostrato mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284.50 Euro.
3. L'attestazione deve fare riferimento a un importo pari a Euro 25.822,85 e deve essere aumentato nella misura di Euro 2.582,29 per ciascuna autovettura da adibire al servizio.
4. Nel caso di impresa societaria o di organismo cui è stata conferita autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto dallo stesso.

TITOLO IV CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 2 (due). Il contingente potrà essere modificato ed integrato in base a successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

TITOLO V RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o in cui si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 12 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di

- presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'individuazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) la valutazione dei titoli;
 - f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio, è pubblicato all'albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 13 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, con firma autentica con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della autorizzazione.

Art. 14 Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11 del presente regolamento, il Responsabile del servizio nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal Sindaco: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.
3. La commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessi a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

8. La commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenze, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

Art. 15 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente a servizio di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;
- e) disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di Handicap.

2. L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

3. In caso di parità tra due o più concorrenti avrà la preferenza che dimostrerà di avere maggiori carichi di famiglia e nel caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più anziano.

Art. 16 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio orale nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

Art. 17 Modalità di esecuzione

1. La prova d'esame si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari a 18/30.

2. La commissione determina collegialmente l'esito della prova, redigendo contestualmente l'elenco degli idonei e degli inidonei.

3. La Commissione assegna ai candidati i punti inerenti all'eventuale possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 15 con il seguente criterio:

titolo previsto alla lettera a)	fino a	punti 5
titolo previsto alla lettera b)	fino a	punti 5

titolo previsto alla lettera c)	fino a	punti 5
titolo previsto alla lettera d)	fino a	punti 5
titolo previsto alla lettera e)		punti 2

Art. 18 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26.04.92 n. 300 e al d.p.r. 09.05.94, n. 407.

Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del servizio attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data sulla richiesta.
5. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 21 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VI

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dell'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 23 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrarne nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezioni conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Padova, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgono della facoltà di

- trasferire ad altri l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c) gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi del Giudice Tutelare.

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Padova, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annuali;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Padova e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di legge 18 aprile 1962, n. 230.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida

all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservazione della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 25 Collaborazione familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve presentare il proprio lavoro in modo continuativo.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. E' limitato ad una cerchia ben determinate di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
in linea collaterale: zii, fratelli nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
suoceri, generi, nuore cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussistente soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la sostituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili, la quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. L.vo 08.08.1994, n. 490 (autocertificazione antimafia);
- e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;

- f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- h) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;
- b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione tale trasporto non deteriori tale vettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore **all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone** contemporanea comunicazione al competente ufficio Comunale;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6 del D. L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta ad accurata disinfezione;
- r) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
- s) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- t) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- u) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- v) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 27 Diritti dei conducenti

- 1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 comma 1 lettera m) del presente regolamento

Art. 28 Divieti per i conducenti

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di loro proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- p) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 22/96;
- q) conversare a mezzo telefono, se non attraverso sistemi a "viva voce"

TITOLO VIII
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI
DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE

Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992.
 - d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
 - e) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
 - f) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - g) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - h) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero

dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 30 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e quindi annualmente, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall' art. 29 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale o annuale che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate o accertate, il Sindaco provvede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 31 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 32 Sostituzione dei veicoli

1. In caso di sostituzione dell'autovettura, l'immissione in servizio avviene previa autorizzazione da parte del competente ufficio comunale, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, ed all'immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri — Ufficio Provinciale di Padova.

2. I dati relativi al veicolo debbono essere comunicati entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo ed annotati nell'autorizzazione ad opera del competente ufficio Comunale.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di

fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

TITOLO IX MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 33 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.

2 del D.P.R. 24.04.1978, n. 384.

Art. 35 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati del Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

3. I noleggiatori possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 36 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessazione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e

documentata.

Art. 37 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

Art. 38 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 39 Sanzioni

1. Tutte le **violazioni** al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della Legge Regionale.

Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria dal euro 51,00 ad euro 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 41 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
 - h) esercita, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione

delle deduzioni.

3. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 22 e 23.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 43 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 44 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio di Polizia Municipale.

5. Il Sindaco entra trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 45 Carta della mobilità servizi del settore trasporti noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub A).

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e la Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. La disciplina del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamenti applicabili.
3. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.
4. Per il servizio di noleggio con conducente a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli artt. 64,65,66,67,69,152 e 183 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e dai correlativi articoli del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495 del 16.12.1992 e successive modifiche).
5. Visto il provvedimento della Regione Veneto n. 628 del 22.03.2002 il contingentamento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell'esiguità della richiesta e della specificità del servizio.
6. Le condizioni di esercizio sono definite dai competenti organi comunali; la rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento è attestata da un certificato rilasciato da un ingegnere o perito meccanico iscritto all'Albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni; l'idoneità del cavallo al traino del veicolo destinato al trasporto di persone attestata da certificato del Servizio veterinario da validità annuale, deve accompagnare il mezzo ed essere esibibile a richiesta degli organi di controllo.

Art. 47 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano il servizio di noleggio con conducente con autovettura.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 48 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno

regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 22.

3. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 10 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 49 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto all'approvazione da parte della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 7 lettera a) della Legge Regionale 30.07.1996 , n. 22.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo alla conclusione dell'iter dei provvedimenti sopra citati, di cui sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Definizione del servizio	1

TITOLO LI - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio	1
Art. 4 Cumulo dei titoli	1
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio del servizio	1

TITOLO LII - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	2
Art. 7 Idoneità morale	3
Art. 8 Idoneità professionale	3
Art. 9 Idoneità finanziaria	3

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Contingenti	4
---------------------	---

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SO1TOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente	4
Art. 12 Bando di concorso	4
Art. 13 Presentazione delle domande	5
Art. 14 Commissione di Concorso	5
Art. 15 Titoli valutabili o di preferenza	6
Art. 16 Materie d'esame	6
Art. 17 Modalità di esecuzione	6
Art. 18 Validità delle graduatorie	6
Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni	7
Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni	7
Art. 21 Inizio del servizio	7

TITOLO VI- TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi	7
Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare	8
Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio	9
Art. 25 Collaborazione familiare di titolari di autorizzazione	9

TITOLO VII- OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti	11
Art. 27 Diritti dei conducenti	12
Art. 28 Divieti per i conducenti	12

TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATI ESTRUMENTAZIONE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazione delle autovetture	13
Art. 30 Controlli sui veicoli	13
Art. 31 Avaria dell'autovettura	14
Art. 32 Sostituzione dei veicoli	14
TITOLO IX MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
Art. 33 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	14
Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap	14
Art. 35 Tariffe	15
Art. 36 Ferie, assenze, aspettativa	15
Art. 37 Servizi con caratteristiche particolari	15
Art. 38 Vigilanza	15
TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI	
Art. 39 Sanzioni	15
Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie	16
Art. 41 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	16
Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione	17
Art. 43 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza	17
TITOLO XI- RECLAMI QUALITA' DEL SERVIZIO	
Art. 44 Reclami	17
Art. 45 Carta della mobilità servizi del settore trasporti noleggio con conducente con autovettura	18
TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 46 Norma finale	18
Art. 47 Abrogazione di precedenti disposizioni	19
Art. 48 Norma transitoria	19
Art. 49 Entrata in vigore	19
	22